



Città di Lucca

REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE N° 147/2013)

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 15 maggio 2023

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.....	4
Art. 1 – Istituzione della tariffa.....	4
Art. 2 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 3 – Definizioni.....	4
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE.....	6
Art. 4 – Piano finanziario.....	6
Art. 5 – Approvazione della tariffa e ripartizione dei costi.....	6
Art. 6 – Composizione della tariffa.....	6
Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell’Amministrazione Provinciale.....	7
Art. 8 – Istituzioni scolastiche.....	7
TITOLO III – SISTEMI DI MISURAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA.....	8
Art. 9 – Sistemi di misurazione.....	8
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	9
Art. 11 – Composizione del nucleo familiare.....	10
Art. 12 – Utenze domestiche non stabilmente attive.....	10
Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Art. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo.....	13
TITOLO IV – SOGGETTI OBBLIGATI E PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA...	14
Art. 15 – Soggetti obbligati.....	14
Art. 16 – Principio di solidarietà.....	14
Art. 17 – Obbligazione tariffaria e sua decorrenza.....	14
Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa.....	14
Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa.....	15
Art. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini.....	17
Art. 21 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali.....	18
TITOLO V – TARIFFE PARTICOLARI.....	19
Art. 22 – Manifestazioni e spettacoli.....	19
Art. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee.....	19
TITOLO VI – RIMODULAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE.....	21
Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio.....	21
Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche....	21
Art. 26 – Riduzioni per il riciclo di rifiuti delle utenze non domestiche.....	22

Art. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche.....	23
Art. 27 – Riduzione per donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale.....	24
Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell’immobile.....	25
TITOLO VII – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	26
Art. 29 – Esenzioni.....	26
Art. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti.....	26
Art. 30 bis – Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili.....	27
Art. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria.....	27
Art 30 quater – Riduzioni conseguenti all'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo.....	27
TITOLO VIII – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI.....	28
Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione.....	28
TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE.....	30
Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento.....	30
Art. 33 – Rateizzazione del pagamento.....	30
Art. 34 – Irregolarità di pagamento.....	30
TITOLO X – CONTROLLI E PENALITA', RIMBORSI.....	32
Art. 35 – Controlli.....	32
Art. 36 – Penalità.....	34
Art. 37 – Rimborsi.....	35
Art. 38 – Autotutela e contenzioso.....	36
Art. 39 – Termini di prescrizione.....	36
TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	37
Art. 40 – Disposizioni transitorie.....	37
Art. 41 – Disposizioni finali.....	37
Allegato A – Coefficienti per le utenze domestiche.....	39
Allegato B – Classificazione delle utenze non domestiche.....	40
Allegato C – Coefficienti per le utenze non domestiche.....	41

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Art. 1 – Istituzione della tariffa

1. Col presente regolamento è istituita la tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n° 147 e nel decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'adozione, applicazione, riscossione della tariffa avente natura corrispettiva, ossia non tributaria.
2. La tariffa avente natura corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di investimento e di esercizio, di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003. Rimangono per contro esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La tariffa avente natura corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - per «tariffa»: la tariffa, corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in conformità alle disposizioni normative contenute nella legge 27 dicembre 2013 n° 147, art. 1, comma 668;
 - per «Ente gestore»: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio stipulato col Comune;
 - per «servizio», il servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero/smaltimento;
 - per «rimodulazioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da misurazioni, anche semplificate, della quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;
 - per «riduzioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da fattori diversi dalla quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;

- per «servizio ordinario»: l'insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti rivolto a ciascuna utenza a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento; l'individuazione delle attività incluse nel servizio ordinario è quella risultante dal piano finanziario ed include tutti i servizi che l'Ente gestore è tenuto a erogare a ciascuna utenza in quanto affidatario del servizio pubblico;
 - per «servizi aggiuntivi»: i servizi ulteriori rispetto a quelli inclusi nel servizio ordinario ed erogati dall'Ente gestore su richiesta dell'utenza interessata. Essi sono remunerati dall'utenza richiedente sulla base di specifico contratto di natura privatistica con l'Ente gestore;
 - per «tariffa flat»: la tariffa a corpo applicata alle utenze che usufruiscono di uno specifico servizio a seguito di una loro richiesta e che viene addebitata per la messa a disposizione dello stesso.
2. I termini della normativa ambientale (es. gestione, trattamento, riciclo ecc.) e tariffaria (utenza, utenza aggregata, misurazione diretta e indiretta ecc.) utilizzati nel presente atto devono essere intesi nel significato loro proprio alla luce delle definizioni e/o dell'utilizzo riportato nei testi legislativi e regolamentari vigenti. In particolare si intende per:
- a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
 - b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - c) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
 - d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta o indiretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
 - e) «pesatura diretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del peso;
 - f) «pesatura indiretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del volume.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE

Art. 4 – Piano finanziario

1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'Ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe.
2. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158 e quelle del presente regolamento, in conformità alle deliberazioni Arera.

Art. 5 – Approvazione della tariffa e ripartizione dei costi

1. Le tariffe sono approvate dal Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione entro il predetto termine, sono prorogate le tariffe in vigore.
2. La ripartizione del costo del servizio ordinario tra costi fissi e costi variabili è determinata nel piano finanziario o, in alternativa, in continuità con i criteri adottati negli anni precedenti, in accordo a quanto disposto dal punto 6.2 del MTR -2. Rimangono pertanto esclusi dalla tariffa gli eventuali corrispettivi/addebiti per servizi aggiuntivi svolti dall'Ente gestore non inseriti nel predetto piano, che sono regolati da specifico contratto di natura privatistica.
3. Il Comune ripartisce fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali, assicurando anche, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 658, Legge n. 147/2013, le rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Art. 6 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. Ai fini tariffari sono individuate due fasce d'utenza: utenze domestiche e utenze non domestiche. Per utenza domestica si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo. La classificazione nell'una o nell'altra fascia avviene in base all'uso effettivo dei locali e/o aree.

3. Le utenze domestiche sono distinte in classi secondo il numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche sono classificate secondo le regole stabilite dal successivo articolo 13, comma 1.
4. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia in esse esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
5. Alle unità immobiliari dove viene svolta attività di affittacamere non professionale, di cui alla normativa vigente, è applicata la tariffa delle utenze domestiche, classe "6 o più componenti".
6. Alle unità immobiliari dove viene svolta in forma imprenditoriale, l'attività di Bed & Breakfast, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche, categoria 8.
7. Alle unità immobiliari adibite esclusivamente ad abitazioni per "assistenza profughi per il conseguimento dell'asilo politico" è applicata la tariffa per le utenze non domestiche, categoria 9.

Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. Alla tariffa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare della tariffa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

Art. 8 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n. 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147.
2. L'importo forfettario corrisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) al Comune è trasferito all'Ente **gestore** nei successivi 60 giorni.
3. L'importo di cui al comma precedente è sottratto dal costo del servizio riportato nel Piano Finanziario.

TITOLO III – SISTEMI DI MISURAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA

Art. 9 – Sistemi di misurazione

1. I sistemi di misurazione puntuale implementati nel Comune di Lucca, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 20 aprile 2017, rilevano obbligatoriamente la quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferito al servizio pubblico da ciascuna utenza singola o aggregata: essi sono specificati nel comma che segue.
2. Nel territorio comunale sono altresì misurate, in modo diretto (rilevazione del peso) o in modo indiretto (rilevazione del volume) ovvero con metodi semplificati, anche altre frazioni e/o flussi di rifiuto.
3. E' inoltre prevista l'istituzione, ricorrendone i presupposti, di utenze aggregate; esse sono intese come *“punti di conferimento riservate a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione della quantità conferita da ciascuna”* (art. 2, lettera d del Decreto), in particolare per i banchi dei mercati, per le utenze della zona collinare e per quei condomini che lo richiedono.
4. I sistemi di misurazione puntuale del rifiuto conferito da ciascuna utenza implementati nel Comune sono:
 - a) raccolta domiciliare mediante rilevazione delle esposizioni dei contenitori assegnati a ciascun utenza domestica e non domestica (misurazione indiretta) per il conferimento del rifiuto urbano residuo o, per utenze non domestiche che producono grandi quantitativi di rifiuti, mediante rilevazione del peso del rifiuto urbano residuo conferito (misurazione diretta);
 - b) raccolta stradale mediante isole interrato e fuori terra con rilevazione degli accessi per il conferimento del RUR da parte di ciascuna delle utenze abilitate ai contenitori ad apertura controllata (misurazione indiretta);
 - c) ove richiesta dall'utente, raccolta domiciliare mediante rilevazione dei contenitori assegnati a ciascuna utenza domestica e non domestica (misurazione indiretta) per il conferimento della frazione verde;
 - d) registrazione dei conferimenti ai centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche) effettuati dalla singola utenza, ovvero conferiti direttamente presso le c.d. isole self (luoghi recintati ad accesso controllato, attrezzati con contenitori per il conferimento da parte dell'utenza delle principali tipologie di rifiuto) .
5. La misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e la rilevazione e/o registrazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti è finalizzata a commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa effettivamente conferiti. La tariffa è altresì commisurata al numero di servizi messi a disposizione di ciascuna utenza, ancorché non utilizzati e tiene conto delle frazioni avviate a riciclaggio.

6. In sede di approvazione delle tariffe sono definiti, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. 20.04.2017, i criteri di riparto interno tra le singole utenze delle quantità rilevate (in modo diretto o indiretto) sull'utenza aggregata.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o detenuta.
2. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applica il metodo di calcolo previsto dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158, e i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:
 - a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta)
 - b) nel caso in cui l'utenza domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;
 - c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed ha copertura dei costi organizzativi del servizio;
 - d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e c) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;
 - e) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza;
5. Al fine di disincentivare comportamenti elusivi del corretto conferimento dei rifiuti, in sede di approvazione delle tariffe è altresì stabilito un numero obbligatorio di svuotamenti, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, al di sotto del quale non si applica alcuna riduzione, ma la tariffa standard.

6. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche in caso di mancata fruizione del servizio.
7. In caso di perdita o di danno irreparabile o di assenza per temporaneo mancato funzionamento del sistema di misurazione, del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.
8. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni/rimodulazioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.
9. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione, è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.
10. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto urbano residuo.
11. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si fa luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 10,00.

Art. 11 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalla tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Lucca.
3. La tariffa viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 12 – Utenze domestiche non stabilmente attive

1. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero, si considerano come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 1, comma 659, lettera b), Legge n.

147/2013. Per esse la tariffa è calcolata d'ufficio in base alla superficie, secondo la tabella di seguito riportata, con la riduzione del 20% della quota variabile per i soli utenti con residenza anagrafica nel Comune di Lucca.

Superficie		Tariffa utenze domestiche
Da mq.	A mq.	
0	42	1
43	67	2
68	92	3
93	117	4
118	142	5
Oltre mq. 142		6

Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis ed elencate nell'allegato B.
2. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applica il metodo di calcolo di cui al DPR 27.4.1999 e n. 158 e i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie, ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013 anche in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi indicati del 50 per cento (fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).
4. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta, anche in caso di mancata fruizione del servizio, al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:
 - a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze non domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta);

- b) nel caso in cui l'utenza non domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quella standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;
- c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed a copertura dei costi organizzativi del servizio;
- d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.) alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e d) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;
- e) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza.
5. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di RUR conferito da ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, nel periodo successivo.
 6. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento ai codici risultanti dalle tabelle ATECOFIN o ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio IVA competente.
 7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è di norma unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi e viene attribuita in base alla classificazione di cui all'Allegato B. Per le utenze non domestiche che presentano dichiarazione di produzione di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento, alle superfici delle aree e dei locali dove non vengono prodotti tali rifiuti viene applicata una tariffa in base alle specifiche destinazioni d'uso di ciascuna di esse.
 8. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
 9. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato C, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
 10. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

11. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.
12. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto secco residuo.
13. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si dà luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 12,00.

Art. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo

1. Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano utenze stagionali se i locali e/o le aree scoperte sono adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi e vengono occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Per le utenze stagionali la tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile standard, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso sulla base dei giorni di conduzione.
2. Ai fini tariffari le utenze non domestiche si considerano ad uso non continuativo ma ricorrente, allorché la loro attività sia chiusa e non vengano prodotti rifiuti per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'utilizzatore interessato dichiari, per iscritto, espressamente e preventivamente tale circostanza al gestore, con contestuale preventiva rinuncia all'effettuazione del servizio per un periodo pari a quello della chiusura indicata. Il periodo di sospensione dell'attività non viene conteggiato nella tariffa, né per la quota fissa né per la quota variabile standard.
3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2 è ridotto a 30 giorni nel caso in cui la sospensione temporanea dell'attività è determinata dall'emergenza Covid-19.

TITOLO IV – SOGGETTI OBBLIGATI E PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 15 – Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga sul territorio comunale a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, con le precisazioni dell'articolo successivo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 16 – Principio di solidarietà

Abrogato

Art. 17 – Obbligazione tariffaria e sua decorrenza

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o detenzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il termine e secondo le previsioni dell'art. 31, commi 8, 9 e 10.
3. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della tariffa hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 31. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 31, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa

1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle

disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale (totale escluse aree scoperte). Nelle more dell'attuazione di tali disposizioni l'Ente gestore provvede ad incrociare la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate: qualora la superficie a tariffa costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, risulti inferiore al limite sopra detto (80% della superficie catastale), l'Ente gestore è autorizzato a modificare d'ufficio la superficie assoggettata a tariffa, previa comunicazione all'utente della variazione fatto salvo il diritto dell'interessato di produrre documentazione attestante l'effettiva superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tariffa rimane quella calpestabile.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n. 507 (TARSU), della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA 1) e di quella prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 (TARES) o infine della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27.12.2013 n. 147 (TARI).

Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;
 - c) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano stati depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 135, comma 2, L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii., limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o dalla dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, nonché gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art.6-bis DPR 380/01 e ss.mm.ii, per un periodo massimo di un anno e a condizione che sia stata presentata la comunicazione di cui al presente

comma 1, primo periodo. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo e i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;

d) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze non domestiche:

e) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;

f) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori per legge (es. anti incendio) privi di suppellettili e non utilizzati come depositi, magazzini, ricoveri per attrezzi, garage ecc. L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

g) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;

h) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;

i) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;

j) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività;

k) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;

l) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze domestiche:

m) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica. La sussistenza della condizione che giustifica l'esclusione deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio del possesso o detenzione ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

n) sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali assoggettabili a tariffa, non operative quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

o) in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n. 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Altresì le superfici dei locali pertinenziali "coperti" quali garages, soffitte, cantine e locali di sgombero, deposito e similari, devono intendersi cumulabili alla superficie dell'immobile abitativo cui afferiscono beneficiando della riduzione sopra descritta. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), f), m), l'esclusione dalla tariffa viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra.
3. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.

Art. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto di quella/e parte/i in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino che sia avvenuto in conformità alla normativa vigente secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Gestore del servizio.
2. L'esclusione si estende ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, quali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo

produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

3. Al fine della corretta determinazione delle superfici soggette a tariffa, i titolari delle attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte dell'utente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando la quantità di rifiuti speciali prodotti risulti superiore al 50% del totale dei rifiuti prodotti (urbani e speciali). La quantità di rifiuti urbani prodotta viene determinata: prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette; in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari.
6. Nel caso in cui il requisito della prevalenza, come sopra specificato e calcolato, non risulti soddisfatto si applica in via analogica la previsione stabilita dall'art. 1, comma 682, lettera a), n. 5) della Legge n. 147/2013, con una riduzione della superficie assoggettabile alla Tariffa in misura pari al rapporto tra quantità di rifiuti speciali e rifiuti totali prodotti in tali aree.

Art. 21 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 682, n. 5, Legge n. 147/2013, la determinazione della superficie soggetta a tariffa, per le attività sotto indicate, per le quali sussiste l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tariffa su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
fabbrici, falegnamerie	15%
laboratori di analisi mediche	15%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25%
lavaggi autoveicoli	10%
lavanderie e tintorie	30%
macellerie	15%

officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettrifiche, officine meccaniche	40%
stamperie, vetrerie	20%

2. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente che presentano la medesima difficoltà, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.

TITOLO V – TARIFFE PARTICOLARI

Art. 22 – Manifestazioni e spettacoli

1. Per le occupazioni o detenzioni di locali e/o aree pubbliche e/o aperti al pubblico in occasione di eventi sportivi o socio-culturali che non sono classificabili in base alle categorie contenute nell'allegato B al presente regolamento ed in considerazione delle particolari caratteristiche che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, l'Ente gestore effettua, sulla base di una specifica richiesta, o comunque se necessario, il servizio rifiuti eventualmente anche con modalità straordinarie, ossia con modalità diverse da quelle previste dal Regolamento di gestione: in tali ipotesi, non essendo determinabile a priori la modalità di erogazione del servizio ed il suo costo, il Gestore trasmette la quantificazione della tariffa al titolare dell'evento, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio da erogare e riscuote la somma dovuta. E' fatta salva la facoltà del Comune di sostituirsi in tutto o in parte al titolare dell'evento per il pagamento.
2. La tariffa di cui al comma che precede è determinata in analogia con le tariffe approvate ed è commisurata ai costi effettivamente sostenuti dall'Ente gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale, diretti o indiretti, della quantità di rifiuti conferiti.

Art. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee

1. La tariffa corrispettiva relativa alle occupazioni temporanee di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, è sostituita dal canone di concessione di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. canone mercatale), il cui ammontare, fino al 31.12.2023, viene definito in modo separato nell'apposita deliberazione di adozione della tariffa corrispettiva, secondo i criteri di cui ai successivi commi 3, 4 e 5. A partire dall'anno 2024 i costi collegati alle occupazioni temporanee potranno costituire oggetto di variazioni tariffarie del Canone Unico Patrimoniale, da approvarsi con deliberazione dell'organo competente.

2. Ai fini della gestione del servizio di igiene urbana, i banchi di mercato (fissi e precari) costituiscono un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 9, commi 3 e 6.
3. La quota fissa per tali utenze è determinata in base alla quota fissa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
4. La quota variabile di ciascuna utenza viene ricavata ripartendo tra i singoli posteggi la quantità complessiva annuale di rifiuti prodotta dal mercato, rilevata in modo diretto o indiretto, sulla base dei coefficienti Kd del DPR n. 158/1999 rapportati ai giorni di presenza. In via transitoria, nell'ipotesi in cui non sia possibile per ragioni tecniche procedere alla ripartizione interna secondo le regole di cui al precedente periodo, si applica una tariffa specifica determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria.
5. La riscossione della componente relativa ai rifiuti del canone mercatale avverrà a cura dell'ufficio comunale competente alla gestione del canone o del soggetto esterno da questo incaricato, che ne curerà il riversamento all'Ente gestore dei servizi di igiene urbana. Tale importo è sottratto dal costo del servizio riportato nel Piano Finanziario.
6. Per occupazioni temporanee diverse dai mercati e da quelle dell'articolo che precede, la tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
7. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani.
8. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
9. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
10. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
 - a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
 - b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
 - c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
11. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione di cui al comma 6 è tenuto a trasmetterne comunicazione all'Ente gestore, il quale provvede alla emissione della relativa fattura ed alla sua riscossione, salvo che per le iniziative patrocinate dal Comune.
12. In caso di utenze ricorrenti si procede a fatturazione solo se l'importo complessivo annuo è superiore a dodici Euro.

13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.

TITOLO VI – RIMODULAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria prevede tariffe differenziate per singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con uno standard inferiore rispetto a quello ordinario. In particolare è prevista una tariffa ridotta nelle seguenti misura della quota variabile per le utenze servite con contenitori di prossimità:
 - a) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 1.000 mt lungo l'asse stradale più breve, considerando la viabilità pubblica, la parte variabile della tariffa è ridotta del 60%;
 - b) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 5.000 mt lungo l'asse stradale più breve, considerando la viabilità pubblica la parte variabile della tariffa è ridotta dell'80%.
2. La tariffa, fissa e variabile, è dovuta nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. In questi casi la tariffa ridotta come sopra si applica esclusivamente per il periodo interessato.

Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Nella modulazione della tariffa l'Amministrazione Comunale assicura riduzioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato ai centri di raccolta dei rifiuti urbani nel rispetto delle modalità previste dalla specifica deliberazione adottata dal Comune, che disciplina l'accesso e il funzionamento dei centri di raccolta.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 ad ogni conferimento presso i centri di raccolta comunali, dotati di un sistema di identificazione e pesatura dei rifiuti, verrà attribuito un "punteggio ambientale" che, moltiplicato per un coefficiente fisso da definire in sede di deliberazione tariffaria, corrisponderà alla riduzione applicata in fattura.
Il "punteggio ambientale" verrà attribuito in relazione alle tipologie di rifiuto e alle quantità individuate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	QUANTITA'	PUNTI
Frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, congelatore	1 pezzo	50
Materasso singolo	1 pezzo	10
Materasso matrimoniale	1 pezzo	20
Batterie auto esauste	1 pezzo	5
Tv, pc, monitor e condizionatori (splitter e gruppo motore)	1 pezzo	10
Piccoli elettrodomestici	1 pezzo	5
Ingombranti misti (armadi, cucine, tavoli, scrivanie, sedie, oggetti in legno)*	1 mc	10
Beni voluminosi (divani)	1 pezzo	50
Beni voluminosi (poltrona)	1 pezzo	20
Vetro in lastre, damigiane**	1 Kg	1
Rottami ferrosi**	1 Kg	1
Oli vegetali (farà fede il volume dell'imballaggio contenente il residuo oleoso)	1 lt	2

*per questa tipologia non sarà attribuito punteggio nel caso di conferimento di volume inferiore ad 1 mc

** per tutte le tipologie di rifiuto contabilizzate in kg sarà applicata l'approssimazione in difetto o in eccesso riferita all'unità

Ogni utente, prima di scaricare i rifiuti negli appositi contenitori/cassoni dovrà identificarsi come previsto dal Regolamento per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo da essere correttamente individuato e permettere la memorizzazione della tipologia del rifiuto conferito e del suo peso.

Tutte le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta, ma non riportate nella tabella precedente, non determinano alcun punteggio ai fini dell'agevolazione tariffaria. Ogni utente potrà utilizzare indistintamente ciascuno dei centri di raccolta presenti sul territorio.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le utenze domestiche che decidano di aderire alla raccolta differenziata unicamente attraverso il conferimento diretto dei propri rifiuti oggetto di raccolta domiciliare presso i CCR e/o le isole self collocate sul territorio del

Comune, sarà riconosciuto uno sconto sulla tariffa tramite rimodulazione della quota variabile e fissa paragonabile al minor costo del servizio richiesto al Gestore. La rimodulazione della tariffa decorrerà dalla data di restituzione, presso la sede del gestore, di tutto il kit di contenitori per la raccolta differenziata o della tessera per il conferimento ai Garby ricevute in comodato d'uso.

4. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a queste ultime, è riconosciuta una rimodulazione della tariffa, in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici, del 5% nel caso in cui sia mantenuto il servizio di asporto della frazione organica e del 20% nel caso in cui si rinunci al servizio di ritiro della frazione organica. La rimodulazione decorre:
 - a) dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, quando lo stesso non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;
 - b) dal giorno successivo alla data di consegna, nel caso di attrezzatura consegnata dall'Ente gestore, nella ipotesi in cui l'utente non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;
 - c) dal giorno successivo alla data di riconsegna del bidoncino della frazione organica, nel caso in cui l'utente rinunci al servizio pubblico di ritiro;
 - d) dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, nella ipotesi in cui lo stesso rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica.
5. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta o parte della frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore.
6. Alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili è applicata una riduzione pari all'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto e comunque di valore non superiore a 100 Euro per ciascun anno e per ciascun bambino. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione (scontrino parlante o fattura) indicante: la descrizione del bene acquistato, l'importo pagato, la data di acquisto, l'identità del soggetto acquirente che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario. La riduzione decorre dalla data di acquisto fino al compimento dei tre anni di età.

Art. 26 – Riduzioni per il riciclo di rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani effettivamente o presuntivamente (a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione) prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile
Da	A	
10,00%	30,00%	10%
30,01%	50,00%	20%
Oltre 50,00%		30%

2. Ai fini del calcolo della precedente rimodulazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà dell'Ente gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di rimodulazione indebitamente applicata. La quantità complessiva di rifiuti prodotti viene determinata prioritariamente attraverso misurazioni puntuali, anche semplificate, dirette o indirette e in assenza di tali dati, applicando il coefficiente presuntivo (kd) della categoria di appartenenza dell'utenza sulla superficie rilevante ai fini tariffari.
3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica dell'autocompostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
5. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente

esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore. Le utenze non domestiche sono inoltre tenute ad allegare alla richiesta e/o autocertificazione una specifica relazione che descriva almeno i seguenti aspetti: quantità medie e massime settimanali di frazione organica prodotta distinta tra frazione lignocellulosica e putrescibile, modalità di compostaggio (attrezzature impiegate, localizzazione precisa, modalità di alimentazione, gestione e impiego del compost, controllo del processo), individuazione del personale addetto alla gestione.

Art. 26-bis – Avvio a recupero di rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla sola corresponsione della parte variabile della tariffa, mentre sono tenute alla corresponsione della parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ente gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della tariffa.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del

30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo all'Ente gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
8. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
9. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ente gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
10. L'Ente gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, l'Ente gestore provvede al recupero della quota variabile indebitamente esclusa.

Art. 27 – Riduzione per donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale

1. Alle utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi della Legge 19 agosto 2016 n. 166, è riconosciuta una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa.
2. A tal fine le utenze non domestiche (categoria 7-8-22-23-24-25-25bis-27-29) devono presentare idonea documentazione, ai sensi del DPR 472/96 art.1 comma 3, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale documentazione deve contenere il quantitativo, espresso in kg, della quantità ceduta ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza e alle ONLUS.
3. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 1, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà essere inferiore ai 3 kg per mq. di superficie complessiva dell'utenza, al lordo di eventuali abbattimenti di superficie riconosciuta ai fini dell'applicazione della tariffa.

Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile

1. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici “alla spina” per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00.
2. E' dovuta una riduzione di 2/3 della tariffa corrispettiva per una sola abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata né concessa in comodato d'uso, da parte di un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE, già pensionato nel paese di residenza.

TITOLO VII – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:
 - a) Utenze domestiche: le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.
 - b) Utenze non domestiche: i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
 - c) I locali e aree utilizzati dal Comune per uffici e servizi.
 - d) Non sono soggetti a tariffa, fissa e variabile, gli esercizi pubblici e commerciali esistenti nelle frazioni del territorio comunale aventi popolazione residente inferiore a 150 abitanti, secondo le risultanze dell'anagrafe, a condizione che non siano ubicati su vie di grande comunicazione. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, l'utente interessato è tenuto a presentare specifica richiesta all'Ente gestore, che la trasmette al Comune con le valutazioni del caso, per la decisione finale della Giunta Comunale.
2. Le utenze domestiche che, per la presenza di bambini e/o anziani hanno la necessità di smaltire rifiuti costituiti da indumenti intimi con proprietà assorbenti (c.d. pannolini o pannoloni) possono richiedere un servizio di ritiro/conferimento aggiuntivo per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile della utenza richiedente.

3. Le utenze domestiche che per la presenza nel nucleo familiare di persone in situazioni di disagio sanitario hanno la necessità di smaltire materiale medico-sanitario, come ad esempio sacchi per dialisi e cateteri, possono richiedere un servizio di ritiro aggiuntivo, per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile della utenza richiedente.
4. Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni.

Art. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. La tariffa è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) utenze domestiche che, dietro presentazione di attestato ISEE, rientrino nei requisiti indicati con apposito atto amministrativo del Comune.
 - b) utenze non domestiche utilizzate esclusivamente per le attività delle associazioni o istituzioni non aventi finalità di lucro. La riduzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una documentata richiesta da parte degli interessati in cui sia specificata l'attività effettivamente svolta in ogni unità immobiliare.
2. Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni.
3. La Giunta comunale può stabilire ulteriori, eccezionali e temporanee forme di agevolazione in favore di esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, destinati contrattualmente a protrarsi oltre sei mesi. L'agevolazione deve comunque essere richiesta da parte dei soggetti inclusi nel perimetro della zona interessata come individuato dalla Giunta ed essa non può essere riferita che ad una annualità ancora da corrispondere.

Art. 30 bis – Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili

1. In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sopra descritti.

Art. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria

-abrogato-

Art 30 quater – Riduzioni conseguenti all'applicazione dell'istituto del baratto amministrativo

1. Sono riconosciute specifiche riduzioni sulla tariffa per i soggetti che, in applicazione dell'istituto del baratto amministrativo, avranno svolto le attività di cui all'art. 190 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle forme e con le modalità di cui al regolamento comunale per la disciplina dell'istituto del baratto amministrativo.
2. La misura della riduzione sarà determinata ai sensi del regolamento per la disciplina del baratto amministrativo e applicata dall'Ente gestore del servizio di igiene urbana alla tariffa dovuta per l'anno successivo a quello di completamento del progetto, previa presentazione, da parte dell'ufficio comunale competente, di dettagliata relazione comprensiva dell'importo esatto da dedurre.
3. Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti è rimborsato dal Comune all'Ente gestore, ponendo i relativi importi a carico della fiscalità generale in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013.

TITOLO VIII – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI

Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il possesso o la detenzione di locali determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.

6. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;
- b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;
- d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne;
- f) Data di inizio del possesso/detenzione o di variazione degli elementi comunicati.

7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta.

8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 90 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.

9. La comunicazione di cessazione dei presupposti (possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani) deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 90 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto. In caso di decesso del titolare dell'utenza, con nucleo familiare composto da unico occupante, la cessazione sarà effettuata d'ufficio alla data del decesso.
11. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.
12. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate o comunque qualora la cessazione risulti da elementi certi ed indiscutibili.
13. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. L'Ente gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione ad eccezione di fatture aventi ad oggetto atti ex art 1 comma 784-815 L.160/2019. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo. E' facoltà dell'Ente gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti domestici e non domestici del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per

la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore. Non sono fatturati importi fino ad Euro dodici annui.

4. In caso di autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale è prevista una riduzione forfettaria pari ad € 5 ad emissione di ogni fattura.

Art. 33 – Rateizzazione del pagamento

1. L'Ente gestore, su richiesta del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del pagamento, la ripartizione dello stesso in rate, eventualmente comprensiva anche di un periodo di sospensione, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente gestore.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi legali nella misura legale aumentata di 1 punto percentuale.

Art. 34 – Irregolarità di pagamento

1. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore **può inoltrare** sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento o procedere con la notifica di ingiunzioni fiscali/avvisi di accertamento per omesso pagamento nel caso abbia certezza della ricezione della fattura emessa.
2. Qualora l'utente non provveda al pagamento del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente gestore procederà a notificare avviso di accertamento per omesso pagamento che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale come previsto dall'art. 1, comma 802, lettera a) della L. n. 160/2019 e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) L. n. 160/2019.
3. Nel caso di omesso pagamento di una fattura, l'Ente gestore, pur attivandosi per il recupero di quanto non corrisposto, potrà avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale, costituito dal numero minimo di svuotamenti previsto nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di pagamento tardivo, si applicano penalità, interessi e spese di cui all'art. 36.

TITOLO X – CONTROLLI E PENALITA', RIMBORSI

Art. 35 – Controlli

1. L'Ente gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 15 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui all'art. 31.
2. Nell'esercizio di detta attività l'Ente gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del Ente gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sulle dichiarazioni presentate in forma di autocertificazione, sui sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica dell'autocompostaggio e sulle utenze la cui produzione del rifiuto urbano residuo è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. L'Ente gestore, in conformità alle normative vigenti, effettuerà controlli a campione per rilevare l'effettivo e continuativo ricorso da parte dell'utente all'autocompostaggio. Nel caso in cui sia riscontrato il mancato ricorso o l'interruzione anche temporanea della pratica dell'autocompostaggio domestico, l'utente perderà il diritto alla riduzione con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il controllo.
6. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, l'Ente gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
7. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. A tale fine l'Ente gestore procederà a notificare un avviso di accertamento per omessa denuncia che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) L. n. 160/2019.
8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la

quantificazione della tariffa. Nella fattispecie la data di occupazione coincide, per le utenze domestiche, con la data di residenza o la data di acquisto/locazione dell'immobile, per le utenze non domestiche con la data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività o la data di acquisto locazione dell'immobile. Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa, essa non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale (**totale escluse aree scoperte**), mentre il numero dei componenti per le utenze non residenti verrà stimato con i criteri di cui all'art. 13 comma 1. In caso di mancanza del dato della superficie catastale, la superficie da assoggettare a tariffa è stabilita per le utenze domestiche secondo la tabella sotto riportata:

Componenti nucleo familiare	Superficie di riferimento
	mq
1	50
2	100
3	150
4	200
5	250
6	300

9. Per le utenze non domestiche la base di calcolo è riferita alle superfici medie della categoria di appartenenza nel territorio comunale. Resta salva la facoltà dell'Ente gestore e dell'utente, rispettivamente, di acquisire e di fornire la superficie effettiva da assoggettare a tariffa e per le utenze interessate di dimostrare l'effettiva consistenza dei parametri su cui è calcolato il costo del servizio.
10. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, l'Ente gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dai possessori e/o detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni e, previo accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;
 - d) accedere ai locali ed aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente: l'accesso deve essere comunicato per scritto al destinatario almeno 7 giorni prima della verifica ed il personale incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione dall'Ente gestore, da esibire all'utente insieme ad un documento di riconoscimento.
11. In caso in cui la diretta rilevazione non sia possibile per mancata collaborazione degli utenti o altro impedimento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

12. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Comune di Lucca potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, da attuare in collaborazione con l'Ente gestore.
13. L'Ente gestore può anche accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. L'accesso deve essere comunicato per scritto al destinatario almeno 7 giorni prima della verifica ed il personale incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione dall'Ente gestore, da esibire all'utente insieme ad un documento di riconoscimento.

Art. 36 – Penalità

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica la maggiorazione del 25% del maggiore importo dovuto.
3. Per l'omessa presentazione della denuncia di cessazione dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della suddetta cessazione si applica la penale di euro 50,00. Lo stesso importo si applica per la mancata riconsegna delle attrezzature ricevute in comodato d'uso.
4. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, rispetto ai termini del Regolamento, si applica la penale del 10% della tariffa dovuta.
5. In caso di rifiuto od omissione di dati o notizie, necessarie ai fini dell'accertamento, si applica la penale di euro 100,00.
6. Sugli importi non versati o tardivamente versati si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un (1) punto percentuale, per ogni giorno di ritardo.
7. In caso di mancato pagamento si applica la maggiorazione del 30% dell'importo non versato.
8. Le entrate derivanti dalle penalità contribuiscono alla copertura dei costi del servizio e sono gestite in conformità alle determinazioni di Arera.
9. Le suindicate penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che l'Ente gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 37 – Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, l'Ente gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di utenze ancora attive.
2. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
3. Nel caso di errore addebitabile all'Ente gestore, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di 1 punto percentuale dal momento dell'indebito pagamento ovvero, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
4. Non sono rimborsati importi fino ad euro dodici, fatti salvi quelli derivanti da errori dell'Ente gestore.

Art. 38 – Autotutela e contenzioso

1. L'Ente gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.
2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 39 – Termini di prescrizione

1. La tariffa è soggetta alla prescrizione secondo le regole del codice civile (art. 2948 e ss.). Il termine di prescrizione è di 5 anni (art. 2948, comma 1, n. 4) dal mancato o parziale pagamento.

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Disposizioni transitorie

1. **In sede di applicazione** del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il **2023** continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva modificato con deliberazione consiliare n. 74 del 27/12/2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già stabiliti per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio

comunale n. 3 del 23.01.2018. E' fatta salva l'eventuale applicazione della tariffa aggiuntiva per il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale e/o delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente Regolamento ove ne sussistano i presupposti.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le porzioni del territorio comunale dove per ragioni tecniche non è stato ancora possibile implementare i sistemi di misurazione puntuale di cui al precedente art. 9, comma 2, la tariffa è determinata come segue:
 - a) per le utenze domestiche, in parziale deroga all'art. 10, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alle regole dei punti d) ed e) di tale comma;
 - b) per le utenze non domestiche, in parziale deroga all'art. 13, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alla regola dei punti d) ed e) di tale comma.

Art. 41 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.
3. Il presente Regolamento sostituisce, dalla sua entrata in vigore, il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 26.04.2022 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A – Coefficienti per le utenze domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R.
27.4.1999 N° 158).

A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A.2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Allegato B – Classificazione delle utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq.
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche e night club

Allegato C – Coefficienti per le utenze non domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

C.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE			
	attività	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE:	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE:
		VALORI MINIMI	VALORI MASSIMI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2.	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5.	Stabilimenti balneari	0,45	0,67
6.	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7.	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8.	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
9.	Case di cura e riposo	0,89	1,47
10.	Ospedali	0,82	1,70
11.	Uffici, agenzie	0,97	1,47
12.	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,51	0,86
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23.	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33
24.	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76
28.	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58
30.	Discoteche e night club	0,74	1,83

SEGUE ALLEGATO C

C.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE			
	attività	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
2.	Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5.	Stabilimenti balneari	4,11	6,18
6.	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7.	Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8.	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
9.	Case di cura e riposo	8,21	13,55
10.	Ospedali	7,55	15,67
11.	Uffici, agenzie	8,90	13,55
12.	Banche e istituti di credito, studi professionali	4,68	7,89
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55
23.	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80
24.	Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96
28.	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50
30.	Discoteche e night club	6,80	16,83